

Adottata, quale allegato, con delibera
N. 1239 del 24-10-2019



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA E
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA PER SORVEGLIANZA SANITARIA
LAVORATORI RADIOESPOSTI.

T R A

- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05841780827, nella persona del Direttore Generale Arch. Angelo Aliquò nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Ragusa, Piazza Igea n. 1, che nel prosieguo del presente contratto verrà chiamata per brevità "ASP di Ragusa";

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 0115450867, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Iudica, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 189/serv.1/S.G. del 4-04-19, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Enna, Viale Diaz n. 7/9, che nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità "ASP di Enna";

PREMESSO

Che con nota prot. U-2019 0024975 del 27.6.2019 l'Azienda ASP di Enna ha chiesto all'ASP di Ragusa la disponibilità alla stipula di una convenzione per usufruire della attività di "Medico Autorizzato" per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti a rischio radiazioni ionizzanti di categoria A;

Che l'ASP di Ragusa ha comunicato la propria disponibilità alla stipula, individuando il Dr. Giuseppe Smecca, Medico Autorizzato e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASP di Ragusa, che a sua volta, si è dichiarato disponibile allo svolgimento dell'attività in argomento in ALPI previa convenzione tra le due ASP;

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1. - Oggetto della convenzione

L'ASP di Ragusa e l'ASP di Enna, concordano di stipulare la presente convenzione per attività di "Medico Autorizzato" per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti a rischio radiazioni ionizzanti di categoria A.

L'ASP di Enna per gli adempimenti indicati all'art. 2, si avvarrà delle prestazioni da parte di personale dipendente dell'ASP di Ragusa in possesso di specifica professionalità, identificato nel Dott. Giuseppe Smecca, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Autorizzato dell'ASP di Ragusa nonché di personale a supporto "in equipe" dallo stesso individuato e facente parte dell'equipe di cui all'allegato 1 della presente convenzione, dotato dei titoli per lo svolgimento della attività di Medico Autorizzato.

Art. 2. - Gestione attività

L'attività lavorativa verrà svolta per le funzioni proprie di Medico Autorizzato dal Dott. Giuseppe Smecca e dal Personale indicato nella equipe di cui allegato 1 della presente convenzione, in relazione all'attività da svolgere. Tali funzioni saranno svolte al di fuori dall'orario di servizio e per due accessi mensili, per la durata di anni uno, con effetto a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, salvo eventuale proroga da concordarsi espressamente tra le singole aziende nel caso che l'ASP di Enna non possa provvedere con personale proprio.

Il Dott. Smecca sarà l'unico interlocutore con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per quanto attiene alle prestazioni della presente convenzione.

Art. 3. - Oneri economici


Il compenso per il periodo di durata della convenzione per le prestazioni inerenti la funzione di Medico Autorizzato fa riferimento al tariffario AIRM, che si allega alla presente convenzione, esente IVA in quanto prestazione sanitaria,) ed è determinato in un importo forfettario complessivo per compenso professionale pari ad Euro 70,00 per ogni visita tenuto conto che il numero dei dipendenti da visitare è di circa 50 per l'importo complessivo presunto di Euro 3.500,00 oltre rimborso delle spese vive sostenute (vitto, viaggio, ecc.) opportunamente documentate.



Sarà cura del Dott. Giuseppe Smecca stabilire la quota spettante a lui e quella spettante al personale della equipe coinvolto, tenendo conto dell'attività espletata da ognuno.

L'ASP di Enna si impegna a versare, secondo quanto sopra stabilito per le prestazioni oggetto della presente convenzione, direttamente all'ASP di Ragusa il compenso pattuito a rate trimestrali posticipate previa emissione di fattura da parte dell'ASP di Ragusa .

Art. 4. -Durata

La presente convenzione decorre dalla data di stipula per mesi dodici con decorrenza ^{dalla sottoscrizione} dal 1.8.2019 
fatta salva l'eventuale proroga per i motivi già espressi nel precedente art. 3.

Art. 5. - Disposizioni finali

Il presente atto è scritto con mezzo elettronico e occupa 3 (tre) pagine intere fino alle firme. Esso è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Il relativo onere graverà sulla parte che ne abbia interesse.

Letto, confermato e sottoscritto nelle date e presso le rispettive sedi

Allegati alla convenzione

Allegato 1) Personale dell'Equipe


Allegato 2) Tariffario AIRM .

Ragusa Data _____

Azienda Sanitaria Provinciale di
Ragusa

Il Direttore Generale

Arch. Angelo Aliquò




ENNA

Siracusa Data _____

Azienda Sanitaria Provinciale di
Enna

Il Direttore Generale

Dr. Francesco Iudica



13 1 OTT 2019



ALLEGATO 1

PERSONALE DELL'EQUIPE

Dott. Giuseppe Smecca- medico autorizzato matr. 72275

Dott. Guglielmo Trovato- medico autorizzato matr. 73675





ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOPROTEZIONE MEDICA

**TARIFFE MINIME PROFESSIONALI PER LA
SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI ESPOSTI
ANNO 2009**

Il presente Tariffario è stato approvato dal Consiglio Direttivo AIRM nella seduta tenutasi in Palermo il 19 novembre 2008 e rappresenta un aggiornamento del precedente Tariffario per l'anno 2005, tenuto conto dell'esperienza maturata in applicazione dei nuovi e più impegnativi compiti fissati dal D.Lgs. 241/2000 e successivi decreti applicativi, compreso in particolare il D.M. 488/2001, nonché del necessario adeguamento agli indici ISTAT nel quadriennio intercorso.

Per il tipo di sorveglianza medica dei lavoratori esposti ai rischi delle radiazioni ionizzanti, che è richiesto a termini di legge, il metodo della retribuzione forfetaria è espressamente previsto dal D.P.R. 17 febbraio 1992, ai cui criteri si ispira costantemente il Tariffario AIRM. Questo metodo retributivo risulta peraltro applicabile solo per le prestazioni professionali programmabili, mentre per le prestazioni non programmabili è necessario applicare tariffe riferite alle singole prestazioni; pertanto, come per il precedente Tariffario, sono previste due distinte Tabelle: Tabella 1: prestazioni professionali retribuite a quota capitaria annua; Tabella 2: prestazioni professionali retribuite a singola prestazione.

Il presente Tariffario, come i precedenti, viene trasmesso alla FNOMCeO per gli aspetti di competenza, anche in vista dei futuri aggiornamenti delle Tariffe professionali sul piano nazionale.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Esenzione IVA

Tutti gli importi indicati in Tabella 1 e in Tabella 2 risultano esenti da IVA in quanto trattasi di prestazioni mediche, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni. La relativa ricevuta è soggetta a bollo nella misura di legge.

Analogamente resta inteso che le eventuali prestazioni professionali aggiuntive, obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 241/2000 e successivi decreti, ma non assimilabili a prestazioni mediche, come per esempio: sopralluoghi per analisi rischi radiologici, consulenza al "datore di lavoro" per aspetti tecnico-organizzativi, corsi e seminari di formazione, ecc., non sono assoggettate a IVA in pertinente analogia a quanto disposto dall'art. 6, comma 10, della L. 13 maggio 1999, n. 133 (Collegato Fiscale, su questo punto rimasto invariato negli anni successivi) che recita: *Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al n. 18) dell'art. 10, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.*

Servizi aziendali di radioprotezione medica

L'AIRM prende atto che in alcune aziende ospedaliere di grandi dimensioni si è reso necessario istituire un apposito Servizio di Radioprotezione Medica, dotato di adeguate risorse umane e strumentali, posto sotto la responsabilità di un Medico Autorizzato, il quale assume anche la funzione di Coordinatore nel caso in cui nella stessa azienda operino più medici incaricati della radioprotezione, e ciò al fine di garantire la necessaria omogeneità di criteri e indirizzi operativi.

Al Medico Autorizzato responsabile del Servizio vengono abitualmente affidati, oltre alle visite mediche sui lavoratori radioesposti, anche i seguenti compiti: a) tecnico-organizzativi e di funzionamento; b) convocazioni alle visite mediche previste per legge; c) rapporti di inter-facoltà con Esperti Qualificati, Servizio Fisica Sanitaria, Servizio Prevenzione e Protezione; d) consultazione alla direzione aziendale; e) corsi e seminari di formazione; f) sopralluoghi ambientali; g) partecipazione a riunioni; h) altre incombenze di carattere generale o particolare.

Tutti questi compiti, che risultano aggiuntivi alle visite mediche di radioprotezione (preventive, periodiche, straordinarie, eccezionali) previste nel presente Tariffario, riguardano prestazioni la cui retribuzione potrà essere analitica (cioè per singole voci) oppure su base forfetaria annua, secondo modalità e importi da concordare direttamente tra le parti.

Detta retribuzione non sarà assoggettata ad IVA, in base a quanto precisato al punto precedente.



Rimborso spese di accesso

Per prestazioni fuori del Comune di residenza si applicano i seguenti rimborsi per ciascun accesso:

- indennità di trasferta, per ogni ora o frazione: € 90;
- rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo della benzina;
- spese autostradali documentate.

TABELLA 1
Tariffa annua a quota capitaria (€)

Lavoratori	Categoria	Unitario	Complessivo
1 - 10	A	-	2300
	B	-	2300
11 - 20	A	350	2650 - 5800
	B	260	2560 - 4900
21 - 30	A	290	6090 - 8700
	B	220	5120 - 7100
31 - 50	A	240	8940 - 13500
	B	170	7270 - 10500
51 - 75	A	185	13685 - 18125
	B	125	10625 - 13625
76 - 100	A	140	18265 - 21625
	B	90	13715 - 15875

Oltre 100 unità: per ogni lavoratore aggiunto di categoria A: € 90
per ogni lavoratore aggiunto di categoria B: € 60

Rischio di contaminazione interna: maggiorazione del 20%

TABELLA 2
Tariffe professionali per singola prestazione (€)
(con riferimento alle successive note esplicative)

<i>Lavoratori dipendenti o equiparati</i>	
Visite mediche preventive (5)	200
Visite mediche straordinarie per variazione di classificazione da cat. B a cat. A (1)	200
Sorveglianza medica eccezionale (1a visita) (2)	500
Sorveglianza medica eccezionale (visite successive) (2)	220
<i>Lavoratori autonomi o di imprese esterne (6)</i>	
1ª visita medica, con istituzione DOSP e Libretto Personale Radioprotezione	400
Visite mediche successive compreso aggiornamento Libretto Personale Radioprotezione	200



PRESTAZIONI COMPRESSE NELLA TABELLA 1 (con riferimento alle successive note esplicative)

Visite periodiche alle scadenze di legge. Oltre alla visita medica: registrazione sul DOSP e illustrazione al lavoratore del significato biologico delle dosi ricevute e dei risultati degli accertamenti di laboratorio e specialistici; registrazione degli altri rischi (diversi da quelli radiologici) e del relativo giudizio di idoneità del MC; comunicazione al lavoratore e notifica al datore di lavoro del giudizio idoneità al lavoro con rischio da radiazioni ionizzanti e delle eventuali prescrizioni.

Visite straordinarie (1) nei seguenti casi: richiesta del lavoratore; variazione di mansione o di rischio; variazione di classificazione di radioprotezione; cessata esposizione; cessato rapporto di lavoro.

Sorveglianza medica eccezionale e relativi adempimenti amministrativi (2).

Informazione al lavoratore sui rischi specifici: ad ogni visita medica; in occasione di appositi Corsi organizzati dal datore di lavoro; per eventuali esposizioni soggette ad autorizzazione speciale (3).

Pratiche INAIL per presunte malattie professionali con relative denunce ed eventuali relazioni medico-legali;

Prosecuzione sorveglianza medica (4) a giudizio del Medico Autorizzato per i lavoratori non idonei o comunque allontanati dal rischio radiologico.

Consegna DOSP e Scheda personale dosimetrica all'ISPESL e in copia al lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, conservandone copia per l'azienda.

Consulenza al datore di lavoro per tutti gli aspetti riguardanti la sorveglianza medica della radioprotezione.

NOTE ESPLICATIVE

(1) *Visite mediche straordinarie*

In caso di lavoratori di cat. B che vengono riclassificati in cat. A, si applica la retribuzione a quota capitarla (Tabella 1) nel solo caso in cui la sorveglianza di tali lavoratori sia stata preventivamente affidata al Medico Autorizzato.

Nel caso in cui il precedente incarico per tali lavoratori sia stato invece affidato al Medico Competente, la visita medica straordinaria per l'idoneità alla nuova classificazione in cat. A, come previsto all'art. 85 del D.Lgs. 230/1995, modificato e integrato dal D.Lgs. 41/2000, deve essere effettuata da un Medico Autorizzato. Per tale visita straordinaria si applica la retribuzione prevista in Tabella 2 in quanto si tratta di prestazione non programmabile. Solo le successive visite mediche, effettuate dal Medico Autorizzato, rientreranno invece nelle prestazioni retribuite "a quota capitarla" (Tabella 1) per la frazione di anno solare di riferimento (v. nota 5).

Ai fini dell'espletamento della visita medica straordinaria, richiesta dall'art. 85 del citato Decreto a seguito dell'aumento di rischio, il Medico Autorizzato che eventualmente subentra (per tale specifica incombenza) al Medico Competente dovrà farsi consegnare dallo stesso Medico Competente il DOSP, di cui assumerà la piena responsabilità fintantoché il lavoratore resterà classificato in cat. A. Tale passaggio di consegne, non essendo disciplinato per legge, avverrà secondo procedure da concordare di volta in volta tra i due medici.

(2) *Sorveglianza medica eccezionale*

In caso di sorveglianza medica eccezionale (art. 85 del D.Lgs. 230/1995, modificato e integrato dal D.Lgs. 41/2000) le relative prestazioni sono già comprese tra quelle retribuite "a quota capitarla" (Tabella 1) solo nel caso in cui il lavoratore interessato sia compreso tra quelli in precedenza affidati al Medico Autorizzato.

In tutti gli altri casi, ivi compresi i lavoratori in precedenza affidati alla sorveglianza del Medico Competente (anziché del Medico Autorizzato) si applicano le apposite voci "a prestazione" previste dalla Tabella 2 del presente Tariffario.



(3) Esposizioni soggette ad autorizzazione speciale

In situazioni eccezionali, esclusi gli interventi per emergenze radiologiche o nucleari, soltanto i lavoratori di cat. A possono essere sottoposti ad esposizioni superiori ai limiti di dose, a norma del disposto del par. 9, All. III, del D.Lgs. 241/2000. In tali casi si deve fare ricorso a lavoratori scelti tra quelli preventivamente indicati dal Medico Autorizzato.

Le relative prestazioni rientrano tra quelle previste nella Tabella 1, cioè nelle prestazioni retribuite a quota capitaria, trattandosi di lavoratori già affidati alla sorveglianza del Medico Autorizzato.

(4) Prosecuzione sorveglianza medica

A norma dell'art. 85 del citato decreto, a giudizio del medico (Autorizzato o Competente) può essere stabilita la prosecuzione della sorveglianza secondo le modalità e la periodicità stabilite dal medico stesso, per i lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o per altro motivo. In questi casi le prestazioni rientrano in quelle previste nella Tabella 1, cioè nelle prestazioni retribuite a quota capitaria.

(5) Visita medica preventiva

La prima visita medica (visita medica preventiva) viene richiesta a norma dell'art. 84 del citato Decreto, sia in caso di lavoratori nuovi assunti (dipendenti o equiparati ai fini della radioprotezione, come per esempio ospiti, frequentatori, borsisti, specializzandi, ecc.) come pure in caso di lavoratori già in servizio, ma in precedenza non esposti a rischio da radiazioni ionizzanti.

In questi casi, poiché si tratta di prestazioni non programmabili, queste non possono essere comprese in quelle retribuite a quota capitaria (cioè programmabili). Pertanto si applica la Tabella 2 (Tariffario "a prestazione") sia che si tratti di lavoratore classificato in cat. A, sia di lavoratore classificato in cat. B.

La retribuzione fissata in Tabella 2 vale evidentemente per la *sola VM preventiva*. Qualora, nel corso dell'anno solare, lo stesso lavoratore debba essere sottoposto a VM successive (periodica semestrale, straordinaria, eccezionale) tali eventuali VM successive rientrano nel loro complesso nella retribuzione forfetaria "a quota capitaria" prevista in Tabella 1. L'importo retributivo unitario dovrà essere riferito al pertinente scaglione di lavoratori e rapportato alla frazione di anno solare ancora in corso.

(6) Lavoratori autonomi o dipendenti da imprese esterne

Per i lavoratori autonomi o dipendenti da imprese esterne l'art. 64 prevede che essi debbano assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal citato decreto. In particolare, essi sono tenuti ad adottare, tra l'altro, il Libretto Personale di Radioprotezione, previsto dall'art. 62, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 241/2000.

Gli esercenti di impianti presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio da radiazioni, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 63 e 67 del citato decreto, rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.

Con opportuni accordi, il medico incaricato della sorveglianza medica della radioprotezione potrà concordare a chi farà capo la retribuzione delle prestazioni indicate in Tabella 2.

L'Associazione Italiana Radioprotezione Medica (AIRM) culturale e professionale, senza fini di lucro, istituita in Roma nel 1977 con Atto Notaio Nazzareno Dobici, serie 1313, vol. 464, riunisce e rappresenta i Medici Autorizzati iscritti in apposito Elenco Nazionale previsto al D.Lgs. 230/95 e 241/00 e successivi decreti applicativi, nonché i Medici Competenti incaricati della radioprotezione dei Lavoratori.

C.F.: 80457430587 - Sito: www.airm.it



